



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Codice AUSA 403933

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

Web: www.apacentralecommittenza.it - pec: cuc.apa@asmepec.it

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI POLLA

Prot. n. 5479 del 21.09.2017

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U (RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA), TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO COMPRESIVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI POLLA (SA).

CIG 7148255E9F

PER OPPORTUNA CONOSCENZA DEGLI OPERATORI INTERESSATI, SI RIPORTANO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI FORMULATI IN MERITO ALLA PROCEDURA.

FAQ N. 6 (pervenuto per posta certificata in data 19.09.2017-ore 19,12)

Quesito n. 1

Si chiede di chiarire quanto segue:

Dal quadro economico riepilogativo del progetto (Pag. 106 Punt. 12) si evince che l’importo posto a base d’asta risulta essere di € 587.260,25 composto oltre che dai costi del servizio (Totale servizio raccolta 417.192,65) (A) anche dagli oneri da corrispondere ai progettisti € 8.000,00 (B), dai costi di smaltimento € 235.591,45 (C), costo mezzi comunali € 7.000,00 (D), ricavi da recupero € 66.523,85 (F), per un totale di € 587.260,25 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Orbene, essendo detto importo, da assoggettarsi a ribasso ne deriva che anche gli altri vengono depurati di detta percentuale, si avrebbe che gli oneri progettuali (B) i costi di smaltimento (C) il costo dei mezzi (D) ed i ricavi da recupero (F) verrebbero naturalmente ridotti, ciò potrebbe essere comprensibile per i costi di smaltimento, sebbene alcuni costi essendo stabiliti dalla regione/provincia non possono essere modificati, non consentendo alcun regime concorrenziale, per contro non lo è per i ricavi, che se appannaggio dell’appaltatore vengono introitati per intero e non si comprende l’applicazione della percentuale di ribasso che andrebbe a formare il prezzo contrattuale. Ma ancora, anche gli oneri progettuali ed il costo dei mezzi una volta assoggettati al ribasso si dovrebbero intendere ridotti? Da ciò l’Ente incasserebbe somme minori.

Se tale considerazione è corretta voglia la S.V. darcene conferma.

Qualora invece i prezzi predetti, tutti o in parte, non sono assoggettabili al ribasso gli stessi non possono concorrere a formare il prezzo a base d'asta alla stregua degli oneri di sicurezza e IVA e pertanto l'importo a base d'asta non può ricomprenderli.

Inoltre vista la durata pluriennale dell'appalto si chiede, così come per legge, la conferma della revisione del prezzo su base annua.

Infine sempre in virtù della durata del contratto si chiede quale sia il range di aumento o diminuzione dei costi di smaltimento e dei ricavi da recupero oltre il quale spetta la revisione dei prezzi, essendo questi stabiliti da Enti monopolistici con costi/prezzi imposti; così come prevede la normativa di riferimento in caso di importi non stabilibili a priori.

In attesa si ringrazia.

Risposta quesito 1

In ordine al quesito posto si riscontra quanto segue:

Si ricorda preliminarmente che l'appalto in oggetto, rubricato "servizio di gestione integrata dei rifiuti", comprende, oltre al servizio di raccolta e trasporto di tutte le tipologie di rifiuto, anche "il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione finale di tutte le frazioni separatamente raccolte", nonché tutte le ulteriori attività gestionali su tutte le tipologie di rifiuto successive alla fase di raccolta e conferimento quali ad esempio la selezione, vagliatura, pressatura, trasporto, gestione dei sovralli ecc.. i cui oneri sono ricompresi e remunerati nell'importo dell'appalto (rif. art. 1 CSA).

L'art. 13 del CSA prevede che i rifiuti, una volta raccolti, devono essere trasportati e conferiti agli impianti di destinazione, debitamente autorizzati per legge, da individuarsi autonomamente a cura della Ditta aggiudicataria, qualunque ne sia la destinazione finale, senza interruzioni e senza generare disagi nei servizi erogati a favore dell'Ente intendendosi remunerati con il canone dell'appalto tutti i costi e le spese connesse alle operazioni di trasporto, conferimento, e successiva gestione.

Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI-CONAI, il soggetto aggiudicatario potrà beneficiare dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto la Stazione Appaltante conferirà delega alla stipula delle convenzioni al soggetto gestore del servizio di raccolta che pertanto avrà diritto a percepire gli introiti.

In ragione di quanto sopra, al fine di determinare il prezzo dell'appalto da porre a base di gara, all'interno della relazione allegata al progetto (pag. 106 punto 12) è riportato il quadro economico riepilogativo nel quale sono stati riassunti tutti i costi/ricavi del servizio *de quo*, determinati in via preventiva ipotizzando il raggiungimento della percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, così come imposto per legge (art. 205 comma 1 Dlgs 152/2006), avendo assunto quali prezzi unitari di conferimento (cfr tab. 61 pag. 99) quelli di mercato correnti alla data di stesura del progetto e quali corrispettivi (cfr tab. 62 pag. 103) da percepire per la cessione delle frazioni valorizzabili quelli determinati nell'ultima convenzione di cui all'Accordo quadro ANCI CONAI ipotizzando fasce di qualità medio/alte dei flussi separatamente raccolti.

Analogamente, sempre all'interno del citato quadro economico, sono stati esplicitati sia l'importo netto annuo di € 7.000 (portato in detrazione) connesso all'acquisizione degli automezzi di proprietà dell'Ente (rif. All_2 perizia di stima automezzi) che l'importo netto annuo di € 8.000 (portato in aumento) degli oneri tecnici.

I predetti due importi rientrano tra gli *oneri a carico dell'appaltatore* come anche precisato all'art. 12 del CSA, e restano fissi ed invariabili indipendentemente dal ribasso economico formulato in sede di gara.

Analogamente qualunque variazione tariffaria, in aumento o in diminuzione, nel periodo di vigenza dell'appalto per lo smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuti oggetto dell'appalto resterà ad esclusivo carico o vantaggio dell'Appaltatore trattandosi di fattispecie rientranti nell'alea di rischio imprenditoriale (cfr. art. 13 del CSA).

Il ribasso che l'impresa intende offrire sarà applicato sul **canone annuo** posto a base di gara e non incide in alcun modo sulle singole voci oggetto del quesito, in particolare sugli oneri tecnico-professionali e quota di annua cessione automezzi comunali, queste due ultime due voci gravano in capo all'appaltatore e restano pertanto fisse ed invariabili.

Pertanto, in conclusione, il **canone annuo** posto a base di gara per servizio in argomento è da intendersi **omnicomprensivo**, esso *si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto* e la partizione dei costi/ricavi nel progetto non ha alcun valore contrattuale, ma è servita esclusivamente per la definizione del valore d'asta dell'intero servizio nel suo complesso, che sarà quindi l'unico parametro economico di riferimento. Ovviamente tale partizione di costi/ricavi di progetto servirà all'impresa partecipante alla procedura per formulare l'offerta tecnica-economica e servirà alla Stazione Appaltante per la verifica di eventuali offerte anomale.

Infine, relativamente alla *revisione ed adeguamento del canone annuale* ed ai *range in aumento o diminuzione dei costi/ricavi legati allo smaltimento/ricavi* a seguito dei quali scatta la revisione, si conferma:

- CHE il canone è soggetto ad adeguamento secondo quanto già previsto all'art. 16 del CSA; per quanto non previsto nel CSA si rimanda all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ed alle norme vigenti in materia.
- CHE le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione per lo smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuti oggetto dell'appalto restano ad esclusivo carico o vantaggio dell'Appaltatore trattandosi di fattispecie rientranti nell'alea di rischio imprenditoriale.

F.to Il Responsabile del procedimento
Comune di Polla
Ing. Mario IUDICE

F.to Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A.
Ing. Cono GALLO